

Finanziamento – contratto di fornitura – inadempimento - collegamento negoziale – risoluzione.

(cod. civ., art. 1455; d.lgs. 1° settembre 1993 n. 385, art. 125 - *quinquies*)

FATTO

Esponde il ricorrente che: in data 3.6.2014 stipulava un contratto per la fornitura di un impianto microeolico, il cui costo veniva pagato in parte in contanti e in parte tramite finanziamento stipulato con l'intermediario; l'impianto avrebbe dovuto produrre 14.000 Kwh, che avrebbero dovuto garantire un ricavo derivante dagli incentivi statali di euro 3.990,00 annui; sennonché, l'impianto è risultato privo delle caratteristiche tecniche e di potenza dichiarate, di talché la pratica per l'ottenimento degli incentivi del GSE (il cui disbrigo era a carico del fornitore) non è mai stata portata a termine e gli incentivi non sono stati pertanto corrisposti; l'impianto non ha le certificazioni di legge e alla ricorrente non è stato consegnato il verbale di collaudo, né la pratica autorizzativa dell'ente locale di competenza; nessun riscontro ha sortito la contestazione dell'inadempimento al fornitore; con raccomandata inviata all'intermediario in data 28.7.2015, risolveva quindi il contratto di fornitura dell'impianto ai sensi dell'art. 125-*quinquies* del TUB e, conseguentemente, anche quello di finanziamento, chiedendo la restituzione delle rate già pagate; l'intermediario, tuttavia, non dava seguito alla richiesta. Conclude chiedendo che venga accertata la risoluzione del contratto di finanziamento, con conseguente restituzione delle Decisione N. 6376 del 08 giugno 2017 Pag. 3/4 rate già pagate e cancellazione di eventuali segnalazioni ai SIC, oltre alla refusione delle spese legali. Resiste l'intermediario eccependo che la risoluzione prevista dall'articolo 125-*quinquies* del TUB ha natura giudiziale, dovendosi ancorare la risoluzione al momento in cui il giudice accerta, all'esito di un giudizio, l'intervenuto scioglimento del contratto, mentre, nel caso di specie, non vi è stato alcun giudizio a tal uopo. Aggiungendo, altresì, che le obbligazioni assunte dal fornitore includono anche il *facere* di terzi estranei al rapporto (es. autorizzazioni comunali), risulta impossibile per il finanziatore conoscere il contenuto esatto di tutte le obbligazioni e, conseguentemente, quale sia in concreto l'oggetto del finanziamento, conclude per il rigetto del ricorso.

DIRITTO

L'art. 125-*quinquies* TUB riconosce il diritto del consumatore, in caso di inadempimento del fornitore di beni o servizi, alla risoluzione del contratto di credito collegato. Due i presupposti richiesti: a) che il consumatore abbia inutilmente messo in mora il fornitore; b) che l'inadempimento del fornitore abbia le caratteristiche di cui all'art. 1455 cod. civ. Ebbene, non è qui in discussione che il finanziamento fosse strumentale a consentire l'acquisto del bene che il fornitore avrebbe dovuto consegnare al cliente, né – come subito si dirà – lo è il diritto alla risoluzione del contratto. Avuto riguardo alle diffide che il cliente ha inviato al fornitore, non è anzitutto da dubitare che si sia verificato il primo degli anzidetti presupposti.

Omissis.

L'inadempimento contestato dal ricorrente riguarda il non corretto funzionamento dello stesso e il mancato ottenimento degli incentivi GSE.

Omissis.

Può dunque concludersi nel senso della risoluzione del contratto di finanziamento e, pertanto, del diritto del cliente alla restituzione delle somme versate in favore dell'intermediario.

Omissis.

P.Q.M.

Il Collegio accerta la risoluzione del contratto di finanziamento e per l'effetto dispone che l'intermediario restituisca ai ricorrenti le rate già pagate (...omissis...).